

Pubblicato il 21/06/2022

N. 05086/2022REG.PROV.COLL.

N. 08393/2021 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8393 del 2021, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

il Comune -OMISSIS-, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanio, n. 172;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, -OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2022 il Cons. Umberto Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, con sede nel Comune -OMISSIS-, esercita attività -OMISSIS- e il suo capitale sociale è così ripartito: -OMISSIS-.

1.1. Con ordinanza -OMISSIS-, il dirigente dell'Area Tecnica del Comune -OMISSIS- ordinava al sig. -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della società appellante, la cessazione immediata dell'attività commerciale in ragione dell'interdittiva antimafia -OMISSIS-, emessa dalla Prefettura di Napoli, stante la riscontrata sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi.

1.2. La rilevata esposizione della società ai tentativi di infiltrazione mafiosa discende, nel testo della motivazione del provvedimento interdittivo, da molteplici circostanze a carico del sig. -OMISSIS-:

i) il fatto di rivestire, altresì, la -OMISSIS-, quest'ultima già colpita da provvedimento interdittivo antimafia -OMISSIS-, oggetto di separato ricorso;

ii) i legami familiari del sig. -OMISSIS-, in quanto -OMISSIS-;

iii) l'essere stato coinvolto in un provvedimento -OMISSIS- emesso a carico di numerosi soggetti da parte del GIP del tribunale di Napoli;

iv) l'essere stato rinviato a giudizio per violazione -OMISSIS- *quinquies* della legge -OMISSIS- (-OMISSIS-) e -OMISSIS- (-OMISSIS- -OMISSIS- ovvero -OMISSIS- *l'attività delle* -OMISSIS-, -OMISSIS-);

v) l'essere -OMISSIS-. Il sig. -OMISSIS- risulta, inoltre, destinatario di un provvedimento -OMISSIS- *quinquies* -OMISSIS-;

vi) che la società -OMISSIS-, gravata da provvedimento interdittivo antimafia, è -OMISSIS- “-OMISSIS-” -OMISSIS- e con riferimento al quale il sig. -OMISSIS-, detenuto in regime di *41-bis*, in sede di colloquio, ha interloquito con -OMISSIS-.

1.3. Ulteriori elementi si sono basati sull'ordinanza -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Napoli -OMISSIS-, su richiesta della DDA di Napoli, i cui contenuti sono ricostruiti nel provvedimento prefettizio e dalla quale emergerebbe che, -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- ha rivestito un ruolo di primo piano -OMISSIS-.

1.4. -OMISSIS-.

1.5. In tale contesto, come anticipato, -OMISSIS- tra i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- risponderebbe, nella ricostruzione suddetta, anche a logiche -OMISSIS-.

In particolare, -OMISSIS- in argomento -OMISSIS-.

1.6. A conferma della piena operatività del signor -OMISSIS- nelle attività illecite gestite in nome del sodalizio criminoso, vi sarebbe poi la circostanza, -OMISSIS-, di -OMISSIS-.

1.7. Il provvedimento citato nell'interdittiva valorizza, proprio facendo richiamo alle -OMISSIS-, una costante ricerca da parte del sig. -OMISSIS- dell'-OMISSIS-.

1.8. A carico del sig. -OMISSIS-, in virtù delle suddette risultanze investigative, viene poi dedotta la titolarità di attività fittiziamente intestate a prestanome operanti per conto e nell'interesse -OMISSIS-.

1.9. In tale quadro complessivo, la Prefettura di Napoli ha, dunque, ritenuto sussistente ed attuale il pericolo di esposizione della società interdetta al condizionamento della criminalità organizzata sulla base di plurimi indizi, tra i quali, sintetizzando, i rapporti di parentela con elementi apicali delle organizzazioni criminali attive sul territorio, il ruolo centrale assunto dal sig. -OMISSIS- nell'ambito di -OMISSIS-, la circostanza che il sig. -OMISSIS- risulti *dominus* di un gruppo di realtà imprenditoriali quali -OMISSIS-, in relazione alle quali - valutate -OMISSIS- dal sig. -OMISSIS- – si è ritenuto possibile postulare la sussistenza di un unico centro di interessi e di conseguenza un unico polo decisionale, facente capo al predetto.

2. Avverso il provvedimento interdittivo, l'ordine di immediata cessazione dell'attività e gli atti istruttori sottesi, la società -OMISSIS- ha promosso ricorso innanzi al TAR per la Campania, con il quale ha contestato, in sintesi, la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/90, nonché la violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159 del 2011 sotto diversi e articolati profili.

Nel giudizio di primo grado, in esecuzione dell'ordinanza presidenziale -OMISSIS-, la Prefettura di Napoli ha depositato gli atti presupposti alla misura interdittiva -OMISSIS- e, a seguito del mentovato deposito, la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti, con i quali ha impugnato i medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo, adducendo ulteriori ragioni a sostegno dell'illegittimità lamentata.

3. Il TAR per la Campania, richiamati i principi regolatori in materia di interdittiva antimafia, ha respinto il ricorso per come integrato dai motivi aggiunti, ritenendo sussistenti e ragionevoli gli elementi valorizzati dall'Amministrazione in ordine alla sussistenza del pericolo di permeabilità mafiosa della società ricorrente.

4. Con il mezzo qui in rilievo, la società appellante ha interposto appello, all'uopo deducendo i seguenti motivi di gravame:

a) *Error in procedendo et in iudicando con riferimento alla violazione dell'art. 7 l. 241/90 – erronea valutazione in punto decisivo della controversia.*

Ad avviso dell'appellante avrebbe errato il TAR a ritenere infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento che ha condotto all'interdittiva, tenuto conto del fatto che l'Amministrazione – se avesse ottemperato alla comunicazione preventiva, grazie all'apporto partecipativo del ricorrente avrebbe certamente raggiunto esiti del tutto differenti dall'adozione della misura interdittiva.

b) *Error in iudicando in relazione agli artt. 84 e 92 d.lgs 159/11 – motivazione erronea e contraddittoria – omissio esame di punti decisivi della controversia.*

Nel merito l'appellante censura le conclusioni a cui perviene il TAR, anzitutto, con riferimento alla valorizzazione del rapporto di parentela del sig. -OMISSIS- con -OMISSIS- -OMISSIS-, circoscritto invece al mero *vinculum sanguinis*. Pertanto, il TAR avrebbe applicato al legame parentale quell'automatismo rivelatorio del condizionamento dell'impresa costantemente avversato dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione, in assenza di ulteriori elementi sintomatici di connessione con le logiche e gli interessi malavitosi.

Analoghe conclusioni vengono rassegnate dalla parte appellante quanto ai rapporti -OMISSIS-, tra i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, e di affinità tra -OMISSIS-.

L'appellante prosegue contestando, poi, il rilievo attribuito al rinvio a giudizio emesso nei confronti del sig. -OMISSIS- “-OMISSIS-”, trattandosi non di un provvedimento giurisdizionale definitivo, ma di un rinvio a giudizio.

Infine, l'appellante contesta il peso assegnato al provvedimento -OMISSIS- del Tribunale di Napoli, emesso nei confronti di diversi soggetti, non avendo la vicenda riguardato direttamente il sig. -OMISSIS-.

D'altra parte, secondo l'appellante, si tratterebbe di fatti molto risalenti e pertanto privi di rilievo quantomeno sotto il profilo dell'attualità del pericolo infiltrativo e non suscettivi di assumere autonoma rilevanza.

Sulla posizione del sig. -OMISSIS-, l'appellante osserva che -OMISSIS- del sig. -OMISSIS- è stata occasionata dalla -OMISSIS-. Inoltre, i fatti imputati al sig. -OMISSIS- sarebbero risalenti e perciò inidonei ad assumere autonoma rilevanza per carenza del carattere di attualità.

Infine, sarebbe inconferente il rimando alla misura interdittiva che ha attinto la -OMISSIS-, posto che il provvedimento è allo stato *sub iudice* (la sentenza del TAR Campania -OMISSIS- che ha respinto il ricorso è oggetto di distinto ricorso).

L'appellante richiama, poi, a comprova dell'autonomia delle attività imprenditoriali del sig. -OMISSIS- dalle ingerenze familiari o comunque malavitose da parte di terzi, una -OMISSIS-.

5. Resiste in giudizio il Ministero dell'Interno, che insiste per il rigetto dell'appello.

6. All'udienza del 9 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. L'appello è infondato e, pertanto, va respinto.

7.1. Preliminarmente, va disattesa l'istanza avanzata dalla difesa dell'appellante e volta a conseguire il differimento della trattazione del presente procedimento in considerazione del coevo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale in sede penale nel giudizio tuttora pendente a carico del sig. -OMISSIS-.

Invero, questo procedimento, per la completezza del relativo corredo istruttorio, è oramai maturo per la decisione anche in ragione dell'autonomia strutturale e funzionale tra i due giudizi, quello amministrativo e quello penale, di guisa che, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, s'impone la sua immediata definizione.

8. E' anzitutto infondato il motivo di gravame sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Collegio ritiene, invero, di condividere e far propri i consolidati principi sviluppati

dalla Sezione nell'esegesi della disciplina di settore applicabile *ratione temporis* e di recente compendiati dalla pronuncia -OMISSIS-, altresì richiamata da Cons. Stato, -OMISSIS-, cui è possibile far rinvio in applicazione del disposto di cui all'art. 88 comma 2 lettera d) del c.p.a.

8.1. E, invero, per la indicata pronuncia “è consolidata la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato nell'affermare che l'Amministrazione è esonerata dall'obbligo di comunicazione, di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché dalle altre garanzie partecipative, relativamente all'informativa antimafia, «atteso che si tratta di procedimento in materia di tutela antimafia, come tale intrinsecamente caratterizzato da profili del tutto specifici connessi ad attività di indagine, oltre che da finalità, da destinatari e da presupposti incompatibili con le procedure partecipative, nonché da oggettive e intrinseche ragioni di urgenza» (v., *ex plurimis*, Cons. St., -OMISSIS-). Si è costantemente affermato, dunque, che, ai fini dell'adozione dell'interdittiva antimafia, non occorre la comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall'art. 7 della L. n. 241 ovvero il preavviso di rigetto, previsto dall'art. 10 - bis della stessa legge, poiché i procedimenti in materia di tutela antimafia sono tipicamente connessi ad attività di indagine giudiziaria e caratterizzati da ragioni di urgenza e da finalità, destinatari e presupposti incompatibili con le ordinarie procedure partecipative. Questo Consiglio di Stato, nelle sentenze -OMISSIS-, ha affermato che - ferma rimanendo ogni competenza della Corte di Giustizia UE sulla compatibilità della normativa italiana con il diritto eurounitario (che peraltro è stato esaminato nel modo sopra riportato) - il procedimento finalizzato all'emissione dell'informazione antimafia non sconta una totale assenza di contraddittorio, nel nostro ordinamento, ma conosce una interlocuzione solo eventuale, prevista dall'art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui il Prefetto competente al rilascio dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione utile. In particolare, la Sezione, con sentenza -OMISSIS-, ha ritenuto che l'assenza di una necessaria interlocuzione procedimentale in questa materia non costituisca un vulnus al principio di buona amministrazione, perché, come sopra ricordato, la discovery anticipata, già in sede procedimentale, di elementi o notizie contenuti in atti di indagine coperti da segreto investigativo o in informative riservate delle forze di polizia, spesso connessi ad inchieste della magistratura inquirente contro la criminalità organizzata di stampo mafioso e agli atti delle indagini preliminari, potrebbe frustrare la finalità preventiva perseguita dalla legislazione antimafia, che ha l'obiettivo di prevenire il tentativo di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, la cui capacità di penetrazione nell'economia legale ha assunto forme e “travestimenti” sempre più insidiosi. Ed ancora, la delicatezza della ponderazione intesa a contrastare in via preventiva la minaccia insidiosa ed esiziale delle organizzazioni mafiose, richiesta all'autorità amministrativa, può comportare anche un'attenuazione, se non una eliminazione, del contraddittorio procedimentale, che del resto non è un valore assoluto, come - si è detto - ha pure chiarito la Corte di Giustizia UE nella sua giurisprudenza (cfr. Corte cost., -OMISSIS-), o slegato dal doveroso contemperamento di esso con interessi di pari se non superiore rango costituzionale, né un bene in sé, o un fine supremo e ad ogni costo irrinunciabile, ma è un principio strumentale al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e, in ultima analisi, al principio di legalità sostanziale (art. 3, comma secondo, Cost.), vero e più profondo fondamento del moderno diritto amministrativo (Cons. St., -OMISSIS-). V - Sulla questione sottoposta al giudice comunitario, poi, la Corte di giustizia UE, sez. IX, con ordinanza -OMISSIS-, nella menzionata causa, si è pronunciata con una decisione in rito, dichiarando irricevibile la domanda proposta dal T.A.R. Puglia. La CGUE ha richiamato i giudici nazionali alla scrupolosa osservanza dell'art. 53, par. 2, del regolamento di procedura in occasione della decisione sul rinvio pregiudiziale in tema di contraddittorio endoprocedimentale, nel caso di specie inerente all'emanazione dell'informazione interdittiva antimafia. Tuttavia, la stessa Corte UE ha affermato che il diritto al contraddittorio procedimentale e al rispetto dei diritti della difesa non è una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione che «queste rispondano

effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscono, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti» (*sentenza della Corte di Giustizia UE, -OMISSIS- e giurisprudenza ivi citata*) e, in riferimento alla normativa italiana in materia antimafia, la stessa Corte UE, seppure ad altri fini (la compatibilità della disciplina italiana del subappalto con il diritto eurolunitario), ha di recente ribadito che «il contrasto al fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle regole fondamentali e ai principi generali del TFUE che si applicano nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici» (*Corte di Giustizia UE, -OMISSIS-*)”.

8.2. Il principio del contraddittorio, valevole in ambiti ordinari, in materia di interdittiva può e deve essere ragionevolmente bilanciato, onde dare ingresso ad interessi antagonisti di pari rango dettati dalla necessità di arginare il fenomeno mafioso che, per la sua estrema insidiosità, aumenta gravemente il rischio di vanificare il complesso lavoro degli organi competenti ad effettuare le indagini. L'esigenza di assicurare il suddetto bilanciamento aveva indotto il legislatore, fino alle modifiche introdotte dall'art. 48, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, a non prevedere, all'interno del sistema regolatorio concluso del codice antimafia, l'obbligo di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento evidentemente, in ragione del fatto che più avanzano le garanzie partecipative più è concreto il rischio che la *discovery* anticipata di elementi o notizie a disposizione degli inquirenti ponga nel nulla gli sforzi e le risultanze raggiunte.

Tanto proprio a cagione della natura subdola, insidiosa, talvolta silente, del fenomeno mafioso posto che l'autorità amministrativa, come ha evidenziato la Corte Costituzionale, ha il compito di “*prevenire tali evenienze, con un costante monitoraggio del fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, la individuazione e valutazione dei relativi sintomi, la rapidità di intervento*” (Corte cost., -OMISSIS-), rapidità necessitata dalla capacità delle mafie di rimescolare gli elementi disponibili fino a far scomparire quelle che già erano tracce, sintomi, segni di conoscenza spesso solo indiretta.

8.3. Come già sopra anticipato, solo a seguito delle modifiche di recente introdotte all'art. 92, comma 2 bis, del Codice antimafia, il legislatore ha tracciato un nuovo punto di equilibrio tra le esigenze antagoniste sopra evidenziate, prevedendo, salvo che sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento, l'obbligo a carico dell'Autorità prefettizia procedente di una tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione. Nell'economia della novella normativa in commento resta comunque fermo il principio che nella *discovery* anticipata in sede di contraddittorio procedimentale, la cui durata è fissata in sessanta giorni, non possono formare oggetto della comunicazione elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

8.4. Le disposizioni suddette, in ragione della loro portata innovativa rispetto al pregresso assetto regolatorio applicabile *ratione temporis*, non rilevano nel caso qui in rilievo, costituendo, anzi, *a contrario*, indiretta conferma dell'insussistenza del suddetto obbligo al momento dell'adozione dell'interdittiva antimafia aversata in prime cure.

9. Quanto ai profili di merito della *res controversa* è utile, ai fini della decisione, premettere i principi elaborati da questa Sezione in materia di interdittiva antimafia, da cui non vi è ragione di discostarsi.

9.1. Le misure qui in rilievo sono volte, in chiave preventiva, a neutralizzare i fattori distorsivi che nell'economia nazionale in genere e nei rapporti con la Pubblica amministrazione, in particolare, possono generare la presenza e l'azione di soggetti in rapporto di collegamento qualificato con il crimine organizzato.

Si tratta di strumenti che si pongono a presidio di valori di rango costituzionale rivelandosi strettamente funzionali alla salvaguardia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e che, a fronte della insidiosa pervasività e mutevolezza del fenomeno mafioso, sono opportunamente calibrati sull'utilizzo di tecniche di tutela anticipata oltre che costruiti su un catalogo di situazioni sintomatiche aperto al costante aggiornamento indotto dalla realtà empirica.

9.2. Come di recente evidenziato da questo Consiglio, in Adunanza Plenaria, il provvedimento di cd. "interdittiva antimafia", di natura cautelare e preventiva, determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione (Consiglio di Stato Ad. Plen., -OMISSIS-).

In tal modo l'ordinamento, dunque, esclude che un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come "affidabile") e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge, ovvero ancora (...) essere destinatario di "contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate" (cfr. Consiglio di Stato Ad. Plen., -OMISSIS- cit.).

9.3. La misura interdittiva - essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata - non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitosa, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa sussistere il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata.

9.4. Come ancora di recente questa Sezione ha chiarito (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, -OMISSIS-), il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, -OMISSIS-; Cons. St., sez. III, -OMISSIS-, e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).

9.5. La Corte costituzionale, con la citata pronuncia -OMISSIS-, ha recentemente affermato la legittimità costituzionale della disciplina vigente sul provvedimento di interdittiva anche quando

esso incida su attività d'impresa di natura esclusivamente privata, trattandosi di misura giustificata dall'estrema pericolosità del fenomeno mafioso, in grado di compromettere la concorrenza, la dignità e la libertà umana.

La Corte Costituzionale ha rilevato come la giurisprudenza amministrativa si sia attenuta al principio «tassatività sostanziale», definendo un nucleo oramai consolidato di situazioni-tipo, sintomatiche ed indiziarie della sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiose e in grado di sviluppare e completare il dettato legislativo (il riferimento è, tra l'altro, alle sentenze del giudice penale, anche di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa; la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011; i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”; i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un “volto di legalità” idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della contaminazione mafiosa; la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi “benefici”; l'inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità).

9.6. Occorre al riguardo una visione di insieme: gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziaro complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata (Consiglio di Stato, -OMISSIS-; Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, -OMISSIS-).

10. Orbene, deve ritenersi che la decisione di prime cure e i provvedimenti impugnati in primo grado siano immuni dai vizi prospettati dalla società appellante, in quanto le ragioni su cui si è basata l'interdittiva valorizzano del tutto ragionevolmente in chiave ostativa, come efficacemente già evidenziato dal TAR, i compromettenti legami familiari e l'inserimento del sig. -OMISSIS- in un contesto di condivisa illegalità con gli ambienti della locale criminalità organizzata.

10.1. La giurisprudenza consolidata di questa Sezione (cfr. *ex multis* Cons. St., sez. III, -OMISSIS-) in materia di interdittiva antimafia basata sui soli rapporti di parentela è stata da ultimo avvalorata dalla sentenza della Corte costituzionale -OMISSIS- che, nell'elencare in via esemplificativa le situazioni indiziarie enucleate dal vissuto giurisprudenziale e che valgono ad integrare un sistema di tassatività sostanziale, ha confermato la piena attitudine di legami familiari “qualificati” a giustificare la valutazione di prognosi negativa; segnatamente, hanno rilievo anche solo di per se stessi i rapporti di parentela laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell'impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”.

10.2. Proprio con riferimento ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, la Sezione (cfr. Cons. St., Sez. III, -OMISSIS-; -OMISSIS-) ha chiarito che l'Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche



indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto con il proprio congiunto. Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia si può verificare una "influenza reciproca" di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch'egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della 'famiglia', sicché in una 'famiglia' mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l'influenza del 'capofamiglia' e dell'associazione. Hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l'Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza – su un'area più o meno estesa – del controllo di una 'famiglia' e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti.

10.3. Orbene, già in relazione al profilo qui in rilievo, la sentenza appellata va confermata, avendo rilevato i qualificati legami familiari che intrecciano il vissuto individuale dell'appellante con quello -OMISSIS-.

Come già sopra anticipato, il sig. -OMISSIS- è -OMISSIS-, essendo anzi finanche emerso che -OMISSIS-.

10.4. Tanto premesso, se è vero che la giurisprudenza esclude l'automatismo dell'interdittiva per la mera sussistenza di legami familiari, è pur vero che nel caso di specie sussiste quell'intensità di rapporti e quella condivisione di valori, logiche e dinamiche di vita e imprenditoriali tale da far presumere una conduzione di tipo familiare.

10.5. L'inserimento così profondo, radicato e quotidiano del sig. -OMISSIS- in un contesto familiare così compromesso, caratterizzato da un vincolo stretto con esponenti mafiosi di spicco -OMISSIS-, e tuttora attivo, dimostra quantomeno che egli non abbia fatto nulla per discostarsi, per porre una distanza da quel contesto ambientale e familiare palesemente inquinato da logiche mafiose. Tale inserimento, cosciente e volontario, pur se non dimostra di per sé la mafiosità del sig. -OMISSIS-, conclama l'elevato rischio di asservimento del complesso di attività a lui riconducibili al contagio malavitoso.

10.6. La difesa dell'appellante ha concluso per l'irrelevanza dei rapporti familiari, ma l'affermazione non vale in assoluto e non vale nel caso di specie, nel quale la rete di contesto clanistico nel quale è immerso il sig. -OMISSIS- e, conseguentemente, la società appellante, è talmente fitta e intensa che non presumere il rischio di un contagio da parte della malavita organizzata sarebbe addirittura illogico, stante la pervasività del fenomeno mafioso nel territorio in cui operano le aziende del sig. -OMISSIS-.

10.7. L'affermata assenza di prove dirette in ordine ad una regia clanistica non porterebbe, comunque, all'esito auspicato dal ricorrente.

In disparte il fatto che tale circostanza è smentita dall'-OMISSIS-, giova soggiungere che non occorre acquisire una prova diretta della regia familiare, ma l'intensità ovvero il modo d'essere dei rapporti familiari "...tale da far presumere..."; e ciò anche in relazione al contesto socio ambientale di riferimento in cui la stessa struttura organizzativa delle consorterie mafiose ha tradizionalmente una base familiare. Detta intensità non va vista unicamente rispetto alla prospettiva del vincolo di

sangue o -OMISSIS-, non intendendosi certo -OMISSIS-, ma anche e soprattutto come accettazione cosciente e consapevole di una logica, quella mafiosa, che può essere conseguente ai legami di sangue per condivisione o anche per mera accettazione.

Non è quindi necessario provare che le attività siano direttamente o indirettamente gestite dal congiunto mafioso, ma è sufficiente che i legami familiari – che nel caso di specie divengono un vero e proprio contesto familiare – siano tali da far presumere, per come vissuti, che la regia sia familiare, clanistica, che, in altri termini, il legame familiare possa consentire il contagio e la deviazione della società dai fini che le sarebbero naturalmente propri.

E ciò vieppiù a dirsi in un contesto territoriale pervaso dal controllo dei clan, come fatto palese, peraltro, -OMISSIS- proprio per tale causale.

10.8. La circostanza poi che -OMISSIS- del sig. -OMISSIS- sia -OMISSIS- non esclude certo la regia familiare, essendo ben noto che i capi mafia possono esercitare poteri e influenze -OMISSIS- “-OMISSIS-”.

11. Quanto fin qui esposto evidenzia che non sussistono i vizi di eccesso di potere, lamentati dalla parte appellante.

Peraltro, i provvedimenti giudiziari citati nell’interdittiva riportano, come già sopra evidenziato ai paragrafi 1.4. e ss, cui si fa rinvio, il sig. -OMISSIS- al centro delle stesse strategie criminali ordite dalla propria famiglia.

12. Oltretutto, in piena coerenza con le divise emergenze, si dispiega, in ragione della sua elevata valenza sintomatica, il rinvio a giudizio del sig. -OMISSIS- per violazione -OMISSIS- quinquies della legge -OMISSIS- con l’aggravante del metodo mafioso di cui all’articolo 7 della legge 203 del 1991.

12.1. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 159 del 2011, le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva, di cui al comma 3, sono desunte, fra l’altro, «*dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all’articolo 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356*».

Rispetto ai suddetti titoli di reato, contenuta nell’art. 84, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 159 del 2011, il legislatore ha, dunque, inteso operare una selezione a monte delle condotte che riflettono in sé il pericolo di infiltrazione mafiosa, in quanto si tratta di fattispecie che destano maggiore allarme sociale, intorno alle quali con maggiore regolarità statistica gravita il mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso. D’altro canto, gli elementi di fatto, valutati in sede di udienza preliminare dinanzi ad un organo terzo e nel pieno rispetto del contraddittorio, sulla sostenibilità dell’ipotesi d’accusa per il delitto -OMISSIS- (rientrante già di per sé nell’elenco dei cd. delitti spia) con l’aggravante del metodo mafioso di cui all’articolo 7 della legge 203 del 1991, e valutati nel decreto che dispone il giudizio, comporta che ragionevolmente è stato ravvisto il fattore indiziante che accredita la sussistenza del pericolo di un condizionamento mafioso, per le imprese che subiscono l’influenza di un imputato per fatti che, in base alla contestazione, risultano commessi in contiguità con ambienti della criminalità organizzata.

Il provvedimento è stato emesso a conclusione delle indagini preliminari ed esprime in sé, in una necessaria valutazione di sintesi, la prognosi più prossima sull'attitudine dimostrativa dei risultati investigativi acquisiti.

Trattasi di un catalogo di reati che, nella valutazione *ex ante* fattane dal legislatore, integrano una 'spia' di per sé sola sufficiente ad imporre, in assenza di elementi distonici, e nella logica anticipata e preventiva che permea la materia delle informative antimafia, l'effetto interdittivo nei rapporti con la pubblica amministrazione. Pertanto, ove il Prefetto abbia contezza della commissione di taluni dei delitti menzionati nell'art. 84, comma 4, lett a), e sino quando non sia emessa una sentenza assolutoria, può limitarsi ad 'attestare', ove l'addebito sia coerente con il vissuto soggettivo e con il contesto di riferimento, la sussistenza del rischio infiltrativo siccome desunto dalla mera ricognizione della vicenda penale nei termini e nei limiti in cui è contemplata dalla disposizione più volte richiamata (devono esserci, cioè, almeno provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva) (Consiglio di Stato, -OMISSIS-).

A fronte di quanto fin qui evidenziato, si rivela evidentemente recessiva la ricostruzione alternativa dedotta dell'appellante e, allo stesso tempo, inconferente -OMISSIS-, nemmeno peraltro fatta oggetto di specifica contestazione.

Conclusivamente, per le svolte considerazioni, l'appello va respinto.

Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello n. 8393 del 2021, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in -OMISSIS- oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone, fisiche e giuridiche, menzionate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Umberto Maiello

IL PRESIDENTE  
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.